

Codice A1610B

D.D. 23 febbraio 2021, n. 84

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CANALE (CN) Intervento: Realizzazione di fabbricato produttivo a uso artigianale in Via Antonio e Gemma Ferrero. N.C.T. foglio 17, mapp. 932, 1162, 1164, 1166. Pratica S.U.A.P. n. 27/2020. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 84/A1610B/2021

DEL 23/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CANALE (CN) Intervento: Realizzazione di fabbricato produttivo a uso artigianale in Via Antonio e Gemma Ferrero. N.C.T. foglio 17, mapp. 932, 1162, 1164, 1166. Pratica S.U.A.P. n. 27/2020. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/855/2020A/A1600A

*Rif. n. 75624/A1610B del 17/08/2020
121382/A1610B del 10/12/2020*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CANALE (CN)
Intervento: Realizzazione di fabbricato produttivo a uso artigianale in Via
Antonio e Gemma Ferrero. N.C.T. foglio 17, mapp. 932, 1162, 1164, 1166.
Pratica S.U.A.P. n. 27/2020.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Canale, in data 17 agosto 2020, con nota prot. n.
7452 del 24 luglio 2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento
in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della
normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Canale in data 10 dicembre 2020,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un
fabbricato produttivo a uso artigianale in un terreno situato nella fascia pianeggiante in
sponda sinistra del torrente Bobore, nel tratto compreso tra il centro abitato di Canale
e la frazione Valpone, e che detto terreno confina, in parte con un fabbricato artigianale
e con la viabilità interna del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P. n. 3) in cui rientra il
lotto in oggetto, e in parte con terreni agricoli,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato, dalla rappresentazione fotografica, che le aree limitrofe a quella in esame, sono in parte occupate da edifici artigianali e/o produttivi realizzati con strutture prefabbricate, di edificazione relativamente recente,

visto che, nella documentazione integrativa, viene prevista una fascia di vegetazione arborea autoctona ad alto fusto con altezza tale da garantire la massima mitigazione visiva degli insediamenti produttivi in progetto, rispetto alle visuali fruibili da Via Canale e dalle sponde del torrente, che pongono in relazione visiva detti insediamenti con il paesaggio agrario,

visto che, per limitare l'area resa impermeabile dall'intervento, si è scelto di realizzare l'area adibita a parcheggio con fondo drenante seminato a prato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- allo scopo di ottenere un più elevato livello di integrazione del nuovo edificio con i cromatismi naturali prevalenti nelle cortine arboree e nelle quinte collinari che costituiscono sfondo per l'insediamento produttivo, per le pareti esterne, pur mantenendo l'abbinamento di differenti cromatismi, si adottino colorazioni decisamente più scure e a bassa luminosità rispetto al RAL 1015, che contribuiscano a ridurre la percezione dell'edificio dal territorio agrario circostante;

- le piantumazioni arboree autoctone in progetto siano effettuate contestualmente alla nuova edificazione, utilizzando esemplari con un livello di accrescimento che permetta di realizzare nel più breve tempo possibile la quinta arborea con funzione di filtro visivo sul nuovo insediamento;

- siano adottate misure di mitigazione paesaggistica anche per le opere di recinzione rivolte verso il territorio agrario, mediante piantumazioni di specie vegetali rampicanti per attenuare la percezione del basamento in calcestruzzo, siepi e specie arbustive autoctone lungo il confine di proprietà, ed elementi metallici di minimo impatto visivo quali, ad esempio, le reti preverniciate con tonalità scure e naturali.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	██████████-23072020-1852.660_1.Istanza autorizzazione paesaggistica.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	██████████-23072020-1852.660_2.Relazione_paesaggistica_ai_sensi_del_D.P.C.M. 12.12.2005.pdf.p7m
3	<i>Documentazione fotografica</i>	██████████-23072020-1852.660_3.Documentaz.fotografica e fotoinserimenti.pdf.p7m
4	<i>Relazione Paesaggistica integrativa</i>	██████████13112020-1633.660_0.Relazione integrativa.pdf.p7m
5	<i>Comunicazione integrativa</i>	██████████-13112020-1633.MDA.Integrazione (29).pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico di inquadramento</i>	██████████-13112020-1633.660_1.Tav.01 aggiornata.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico: Pianta</i>	██████████13112020-1633.660_2.Tav.02 aggiornata.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico: Sezioni e prospetti</i>	██████████13112020-1633.660_3.Tav.03 aggiornata.pdf.p/m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

ALLA REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Al **Comune di CANALE**

(Provincia di Cuneo)

PEC: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 128781 del 29/12/2020
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **CANALE - (CN)**
Realizzazione di fabbricato produttivo a uso artigianale in Via Antonio e Gemma Ferrero.
N.C.T. foglio 17, mapp. 932, 1162, 1164, 1166. Pratica S.U.A.P. n. 27/2020.
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 29/12/2020
protocollo entrata richiesta n. 17674 del 29/12/2020
RICHIEDENTE: [REDACTED]
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un fabbricato produttivo a uso artigianale in un terreno situato nella fascia pianeggiante in sponda sinistra del torrente Bobore, nel tratto compreso tra il centro abitato di Canale e la frazione Valpone, e che detto terreno confina, in parte con un fabbricato artigianale e con la viabilità interna del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P. n. 3) in cui rientra il lotto in oggetto, e in parte con terreni agricoli;

Accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

Verificato che ai sensi dell'articolo 3, comma c, della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione Piemonte;

Visto il parere condizionato e la *Relazione* della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Rif. n. 75624/A1610B del 17/08/2020; 121382/A1610B del 10/12/2020);

Questa Soprintendenza, considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle stesse condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella *Relazione* sopra citata.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ad interim

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss.
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria Arch. Francesca Filippi

